

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBELLI FENILI, SCARPA, MESSINETTI, PAGLIARANI, NANNUZZI,
VESTRI, NATOLI, D'ALESSIO, D'ONOFRIO, ZANTI TONDI CARMEN,
DI MAURO ADO GUIDO, CIANCA**

Presentata il 29 ottobre 1964

Norme per l'ordinamento amministrativo dei servizi del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 24 maggio 1896, gli Istituti ospedalieri aventi sede in Roma e denominati Ospedale Santo Spirito di Sassia, Ospedale Santissimo Salvatore in Laterano, Ospedale di San Giacomo in Augusta, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, Ospedale di San Rocco, Ospedale di San Giovanni Calabita e Ospedale dei Convalescenti e Pellegrini furono fusi in un unico ente morale, con unica personalità giuridica con patrimonio comune ed unica amministrazione sotto il titolo di « Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

Con il regio decreto 27 settembre 1896, n. 375, venne disposto che l'Amministrazione dell'Istituto fosse affidata ad una Commissione composta da un Presidente (eletto dalla Commissione nel proprio seno) e da otto membri nominati dal Ministero dell'interno, dal Consiglio comunale di Roma, dal Consiglio provinciale di Roma e dalla Congregazione di carità di Roma.

Con decreto luogotenenziale del 1916, numero 1640, l'Amministrazione venne affidata ad un Presidente (nominato con decreto reale su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro) assistito da

un Consiglio di amministrazione composto da sei membri.

Successivamente con il regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, convertito in legge 31 maggio 1928, n. 1450, l'Amministrazione del Pio Istituto venne affidata ad un Presidente il quale delibera su tutti gli affari che interessano l'Amministrazione del Pio Istituto. Per gli affari soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria il Presidente delibera sentito il parere di una Commissione consultiva da lui presieduta.

Le norme accentratrici sopra riportate continuano ad essere attualmente funzionanti con grave danno della popolazione romana e dell'entroterra che sperimenta quotidianamente il caos e la cattiva amministrazione del servizio ospedaliero della città di Roma. S'impone una urgente democratizzazione delle norme che regolano la vita del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma con la creazione di una amministrazione collegiale ed elettiva. Quindi abrogazione delle leggi fasciste del regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, e successive.

Quanto si propone era stato già a suo tempo avanzato dalla Commissione d'indagine sul Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali

riuniti di Roma (Relazione, 8 agosto 1953). Infatti nella citata relazione si legge: « ...appare chiaro che l'ordinamento amministrativo del Pio Istituto si uniforma ancora a quei criteri accentratori nella direzione delle pubbliche amministrazioni, che hanno caratterizzato il periodo fascista, dovendosi appunto alla citata legge del 1927 la devoluzione di tutti i poteri amministrativi al Presidente, salvo l'ausilio di un organo consultivo, mentre per il passato l'amministrazione del Pio Istituto era affidata ad un organo collegiale. Indubbiamente le attuali disposizioni vanno modificate per adeguarle a nuovi criteri, sostituendo all'attuale ordinamento, Presidente e Commissione consultiva, un normale Consiglio di amministrazione... ».

Il Consiglio di amministrazione che si propone nella presente proposta di legge è rappresentativo della categoria sanitaria, del personale di assistenza ed ausiliario, della cittadinanza, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Questa proposta di legge è senz'altro, sia pur nel suo modesto ambito, un passo avanti per una ristrutturazione del servizio ospedaliero articolato regionalmente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale che ormai è nell'ordine delle cose.

Confidiamo che la proposta di legge sia fatta propria dagli onorevoli colleghi affinché il caos e il disordine amministrativo siano rapidamente allontanati dal servizio ospedaliero della città di Roma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e da 10 consiglieri.

ART. 2.

Il Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma è nominato dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella in cui sono eletti gli organi dell'Amministrazione comunale dopo ogni consultazione elettorale ed hanno, di norma, la stessa durata del Consiglio comunale. Il Consiglio di amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito può essere rinnovato interamente o parzialmente, prima della scadenza con deliberazione motivata del Consiglio comunale.

ART. 3.

Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, nella stessa seduta di cui all'articolo 2, con atto distinto da quello di nomina del Consiglio di amministrazione.

ART. 4.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- a) il direttore sanitario;
- b) un medico ospedaliero designato dal corpo sanitario dell'ospedale;
- c) un dipendente ospedaliero non sanitario designato dal restante personale;
- d) quattro cittadini in possesso dei requisiti di cui alle leggi elettorali vigenti designati dal Consiglio comunale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito:

- a) prepara ed emana il regolamento di gestione;
- b) predispone ed emana il regolamento e la pianta organica del personale;
- c) predispone ed approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) provvede alla gestione dei fondi;
- e) redige annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di intervento straordinario per l'adeguamento delle attrezzature, dei locali, dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituto ospedaliero;
- f) dispone le spese straordinarie occorrenti già previste in bilancio o con la utilizzazione dei fondi disponibili senza apportare variazioni alle risultanze finali del bilancio approvato;
- g) ordina le spese occorrenti al funzionamento dell'istituto ospedaliero;
- h) promuove la classificazione degli ospedali riuniti ed emana i provvedimenti per adeguarne le caratteristiche a quelle volute dalla legge.

ART. 7.

La vigilanza sull'andamento della gestione e sull'efficienza dell'assistenza ospedaliera è esercitata dal comune di Roma tramite un apposito Comitato ospedaliero nominato dal Consiglio comunale e presieduto dall'Assessore all'igiene e alla sanità dell'Amministrazione comunale di Roma.

Del comitato ospedaliero fanno parte:

- a) il medico provinciale;
- b) un funzionario direttivo della carriera amministrativa dell'Amministrazione comunale;
- c) due laureati in medicina e chirurgia esperti in materia ospedaliera designati dalle associazioni sindacali;
- d) quattro membri esperti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

ART. 8.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere nominato il presidente ed il consiglio di amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che sono incompatibili con le norme della presente legge.